

**DELIBERAZIONE 19 OTTOBRE 2017  
691/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI, REALIZZATI NEGLI ANNI 2012-2013 DALL'IMPRESA LINEA RETI E IMPIANTI S.R.L., PER GLI ANNI TARIFFARI DAL 2014-2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 ottobre 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 ed il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2012 – 2015);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT 2016 – 2019), come successivamente modificati e integrati;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 30 luglio 2015, prot. Autorità 22698;
- la comunicazione di Linea Reti e Impianti S.r.l. – id 562- del 17 settembre 2015, prot. Autorità 27140 del 21 settembre 2015;
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 12 ottobre 2016, prot. Autorità 28892.

#### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha definito le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023;
- il TIT 2016 – 2019, approvato con la sopra citata deliberazione 654/2015/R/EEL, reca disposizioni tariffarie con riferimento al primo quadriennio del periodo di regolazione (2016 – 2019);
- il comma 13.2 del TIT 2016 – 2019 stabilisce che, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito specificata al comma 12.5 del TIT 2012 – 2015, per le relative tipologie e durate;
- il comma 12.5 del TIT 2012-2015 elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2011, alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell’incentivazione, in particolare:
  - a) investimenti della tipologia D1, relativi alla sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite e installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione;
  - b) investimenti della tipologia D2, relativi a progetti pilota selezionati mediante apposite deliberazioni dell’Autorità (*smart grids*);
  - c) investimenti della tipologia D3, relativi al rinnovo e potenziamento delle reti in media tensione nei centri storici;
  - d) investimenti della tipologia D4, relativi al potenziamento delle capacità di trasformazione delle cabine primarie nelle aree critiche;
  - e) investimenti della tipologia D5, relativi a progetti pilota inerenti sistemi di accumulo selezionati secondo la procedura e i criteri di cui all’articolo 13 del TIT 2012-2015 medesimo;
- ai sensi del comma 12.8 del TIT 2012-2015 la maggior remunerazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 12 del medesimo TIT 2012-2015 è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l’ammissibilità previsti dal TIT, è effettuata dall’Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
- ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati di cui all’articolo 13 del TIT 2016 – 2019, come previsto dall’articolo 54 del TIT 2016 – 2019 medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC<sub>3</sub>.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2012 e 2013 dichiarati come incentivati dall'impresa Linea Reti e Impianti S.r.l. - id AEEGSI 562 - (di seguito: Linea Reti e Impianti), con comunicazione del 17 settembre 2015, prot. Autorità 27140 del 21 settembre 2015, la medesima impresa ha fornito la documentazione volta a comprovare il rispetto dei requisiti di cui al comma 12.6 del TIT 2012-2015;
- la Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha analizzato la documentazione fornita dall'impresa Linea Reti e Impianti e, in esito all'istruttoria condotta, con comunicazione del 12 ottobre 2016, prot. Autorità 28892, ha segnalato l'ammissibilità degli investimenti dichiarati dall'impresa Linea Reti e Impianti alla maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT 2012-2015.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- disporre l'ammissibilità alla maggiore remunerazione degli investimenti dichiarati dall'impresa Linea Reti e Impianti entrati in esercizio negli anni 2012-2013;
- determinare, ai sensi del comma 13.1 del TIT 2016 – 2019, l'ammontare di maggiore remunerazione spettante all'impresa Linea Reti e Impianti in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2012-2013 e riferito ai riconoscimenti per gli anni tariffari dal 2014 al 2017

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni in materia di maggiore remunerazione degli investimenti incentivati di cui al comma 13.2 del TIT 2016 – 2019*

- 1.1 Gli investimenti entrati in esercizio negli anni 2012 e 2013, dichiarati da Linea Reti e Impianti S.r.l. (id AEEGSI 562), riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, sono ammissibili ai fini della maggiore remunerazione di cui al comma 13.2 del TIT 2016 - 2019.

## **Articolo 2**

### *Riconoscimento della maggiore remunerazione degli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2012 – 2013 per gli anni tariffari 2014 -2017*

- 2.1 L'ammontare relativo alla maggiore remunerazione di cui al comma 13.2 del TIT 2016-2019, spettante ad Linea Reti e Impianti S.r.l. (id AEEGSI 562), per ciascun anno tariffario dal 2014 al 2017, in relazione agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2012 e 2013, è indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 2.2 La Cassa per i servizi energetici e ambientali, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, eroga gli importi di cui alla Tabella 2.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento e le relative tabelle sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*